



COMUNE DI IRGOLI

PROVINCIA DI NUORO

VIA ROMA N° 2 - 08020

REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE FAMILIARI

- Adottato con Deliberazione di G. C. n. 83 del 29.11.2024
- Approvato con Deliberazione di C. C. n. 4 del 24.03.2026

TITOLO I — CAPPELLE PRIVATE - SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE

CAPO I— TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE

Articolo 01 — CAPPELLE - Sepolture private —

1. Per le costruzioni di cappelle private è concesso l'uso di aree nei limiti degli spazi previsti dal Comune.
2. Le aree per la costruzione delle cappelle possono essere concesse in uso a cura e spese di privati od enti, per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario in vigore al momento della concessione.
4. Alle cappelle private contemplate nel presente articolo si applicano, le disposizioni generali stabilite dal DPR n. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.
5. La concessione e' regolata da schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del Settore Cimiteriale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Tecnico.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà da parte del Comune.
7. Ogni concessionario del diritto d'uso di aree per la costruzione di cappella privata deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - 7.1. la natura della concessione e la sua identificazione;
 - 7.2. il numero di posti salma realizzabili;
 - 7.3. la durata;
 - 7.4. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - 7.5. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;

7.6. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 02 — Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR n. 285/90.
2. La durata è fissata in 99 anni con decorrenza dalla data di tumulazione dell'ultima salma;
3. All'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

Articolo 03 — Modalità di concessione

1. L'assegnazione avviene in ogni tempo limitatamente al numero delle aree disponibili, osservando il criterio di priorità della data di presentazione della domanda.
2. I requisiti per la presentazione della domanda sono i seguenti:
 - 2.1. avere la residenza nel Comune di Irgoli, ovvero avere avuto la residenza in passato, ovvero essere nati nel Comune di Irgoli;
 - 2.2. di non essere sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65 "disposizioni contro la mafia" e s.m.i.;
 - 2.3. di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati di cui all'art. 32/quarter del Codice Penale;
 - 2.4. di non essere titolare di concessioni analoghe nel Comune di Irgoli.
3. La concessione in uso delle cappelle di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 04 — Uso delle cappelle private

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 02 il diritto d'uso delle cappelle private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza della cappella, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La cappella privata può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, salvo il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia.
3. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 dell'articolo 93 del DPR n. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 4° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore della cappella, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge DPR 445/00.
6. I casi di “convivenza” con i titolari della concessione, i casi di particolare benemeranza (rapporti di parentela o di amicizia) nei confronti dei concessionari (art. 93 comma 2 del DPR 285/90), vanno comprovati con apposita dichiarazione ai sensi della legge DPR 445/00 del titolare della concessione depositata presso gli uffici competenti.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della cappella, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed

impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 05 — Manutenzione

1. La manutenzione delle cappelle private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Per qualsiasi intervento di manutenzione dovrà essere richiesta autorizzazione all' Ufficio Tecnico Comunale mediante richiesta di idonea documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato secondo quanto stabilito all'art. 16.

Articolo 06 — Costruzione dell'opera — Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le costruzioni di cappelle private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 16 ed alla esecuzione delle opere relative **entro 12 mesi dalla data di emissione del contratto di concessione dell'assegnazione**, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile del Settore competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, **una proroga di sei mesi**.

CAPO II - SUBENTRI, CONSENSI, RINUNCE

Articolo 07 — Subentri

1. In caso di decesso del titolare concessione, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 04 comma 4 sono tenuti a darne comunicazione entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 04 comma 4. In difetto di designazione di

un rappresentante della concessione, il Comune, provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 04, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi trenta anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, e comunque qualora la cappella si trovi in evidente stato di abbandono, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dalla concessione, provvede inoltre ad estumulare le salme presenti ed a conservare i resti mortali nell'ossario comune salvo diverse indicazioni.

Articolo 08 — Consensi

1. Il titolare di sepoltura di famiglia, può consentire che in essa sia sepolta, la salma od i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia (art. 4 comma 6) La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione, alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo. Per il consenso si richiede un atto del titolare, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

Articolo 09 — Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, di cui all'art. 1 comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:
 - 1.1. Non siano state iniziate le opere necessarie alla tumulazione. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, in

misura pari al 90% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della concessione;

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 10 — Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 01, salvo i casi di decadenza, quando:

- 1.1. Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

- 1.2. Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- 2.1. Per concessioni della durata di 99 anni,

- entro 10 anni 50% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia
- oltre 10 ed entro 20 anni 40% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia
- oltre 20 ed entro 30 anni 30% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia
- oltre 30 ed entro 40 anni 20% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia
- oltre 40 ed entro 99 anni 10% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili realizzati ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 11 — Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso – cappella

privata- quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 12 — Decadenza

1. La decadenza della concessione e' dichiarata nei seguenti casi:
 - 1.1. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - 1.2. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'articolo 03, comma 2;
 - 1.3. Quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 06, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - 1.4. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto (art. 7 comma 4), o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 05.
 - 1.5. Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
 - 1.6. Quando nei confronti del titolare della concessione sia adottato provvedimento definitivo di irrogazione della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65 s.m.i.;

- 1.7. Quando nei confronti del titolare della concessione sia emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per i reati di cui all'art. 32 quater del Codice Penale;
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione nei casi previsti ai punti 1.5 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili;
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Settore competente in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 13 — Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco, su indicazione del Responsabile del Settore Competente, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Responsabile del Settore competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato della cose restando i materiali o le opere nella piene disponibilità del Comune.

Articolo 14 — Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'articolo 98 del DPR n. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ovvero mediante pubblicazione di idoneo avviso all'Albo Pretorio Comunale per 60 giorni, nell'ossario comune o nel

campo comune.

TITOLO II - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 15 — Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprese di costruzione e per gli artigiani che effettuano lavori di costruzione, restauri, ripristini, manutenzioni edili in possesso di tutti i requisiti di legge, iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, essere incensurati e non avere carichi pendenti, nonché produrre ed essere in possesso dei requisiti richiesti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori nel caso in cui siano venuti meno i presupposti o le condizioni di sicurezza, per motivi di decoro e per pubblico interesse.
3. Per l'esecuzione di lavori di cui all'art 5 e 6, l'impresa dovrà munirsi di apposito atto rilasciato dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, occorre richiedere il permesso all'Ufficio Tecnico Comunale al Responsabile del Settore competente e parere all'Uff. Manutenzioni, secondo le modalità indicate all'art. 16;
5. L'inosservanza delle prescrizioni regolamentari renderà l'impresa passibile di una sanzione, ai sensi dell'art. 7bis del T.U. 267/2000, compresa tra un minimo ed un massimo rispettivamente di € 100,00 ed € 200,00, salvo applicazione del pagamento in misura ridotta;
6. In caso di grave o ripetuta inosservanza l'amministrazione ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori, di elevare una sanzione pari al doppio di quella stabilita al precedente comma 5 e richiedere l'individuazione di una nuova impresa;
7. Le imprese che operano all'interno del cimitero hanno la piena responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone o beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l'effettuazione dei lavori.

Articolo 16 — Concessioni di costruzione, manutenzione di cappelle private e
collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle private, redatti da professionisti abilitati, devono essere concessi ottenuto il nulla-osta ai sensi del Dlgs 490/99, dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia, su parere del Responsabile dell'Uff. Manutenzione, su parere conforme del responsabile del servizio ASL competente, osservate le disposizioni di cui al capo XV del DPR n. 285/90.
2. Le dimensioni compreso l'altezza sono stabilite nell'allegato 1 relativo alla tipologia costruttiva che si suddivide in due soluzioni:
 - Soluzione 1 – realizzazione di manufatto per n. 12 loculi;
 - Soluzione 2 – realizzazione di manufatto per n. 8 loculi più modulo ossari (n. 4);
 - ciascun lotto è della misura di mt 3,00 di lunghezza per mt 3,00 di larghezza.

3. Le finiture dei manufatti devono essere realizzate in marmo o granito e i colori devono essere tenui, secondo la gamma di colori di seguito indicata:



4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella cappella privata (secondo la soluzione scelta come nel precedente paragrafo).
5. Il numero dei loculi è fissato in ragione della soluzione scelta. Le misure minime di

ingombro libero interno dei loculi dovranno essere il seguente. lunghezza mt 2,30 – larghezza mt 0,75 – altezza mt 0,70 – il corridoio centrale dovrà permettere il diretto accesso del feretro e quindi l'agevole introduzione ed estrazione dello stesso, senza dover spostare gli altri feretri della cappella privata

6. Le cappelle private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere in pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Settore competente.
9. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
10. Le concessioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
11. Per interventi di manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Settore competente, ottenuto l'eventuale nulla-osta ai sensi del Dlgs 490/99, salvo i casi in cui la normativa prevede la presentazione di idonea CILA o autorizzazione edilizia.
12. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Settore competente, lapidi, ricordi, e similari.
13. Tutti i concessionari, anche delle cappelle già esistenti, in tutti i cimiteri comunali, hanno l'obbligo di raccogliere le acque piovane provenienti dai tetti della propria cappella e smaltirle nella fognatura o in fossi naturali esterni al cimitero

Articolo 17 — Responsabilità — Deposito cauzionale.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al deposito cauzionale di una fideiussione di importo pari al valore delle opere da

costruire, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento degli eventuali danni.

3. I concessionari dovranno provvedere autonomamente agli allacciamenti di cantiere (acqua ed energia elettrica), necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 18 — Recinzione aree — Materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle private, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare, anche temporaneamente, spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 19 — Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Settore competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizi o può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi lo spazio adiacente alla costruzione, ove autorizzato al cantiere, deve essere riordinato e libero da materiali.

Articolo 20 — Orario di lavoro

1. L'orario ed i giorni di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Settore competente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Settore competente.

Articolo 21 — Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nei quindici giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti, le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere allo smontaggio di armature e ponti, all'allontanamento delle attrezzature e materiali di cantiere e dovranno recintare adeguatamente l'area dei lavori.

Articolo 22 — Vigilanza

1. Il Responsabile del Settore competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e predispone, nel caso di risultato favorevole, gli atti necessari per la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 23 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

TITOLO III — DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 — Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi inerente le cappelle private (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, sepolcreti, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino

a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice in ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 25 — Concessioni pregresse

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 29 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 26 — Cappelle private a tumulazioni pregresse — Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile”, quale presunzione iuris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 27 — Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salvo quanto previsto dal precedente art. 15 commi 5 e 6, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7bis del T.U. 267/2000 e del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, compresa tra un minimo ed un massimo rispettivamente di € 25,00 ed € 500,00, salva applicazione del pagamento in misura ridotta

Articolo 28 — Smaltimento rifiuti cimiteriali

1. *Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si fa riferimento al Regolamento di Servizio di Smaltimento dei rifiuti , nel rispetto della normativa vigente in materia.*

Articolo 29 — Entrata in vigore, abrogazioni ed efficacia

1. Il presente regolamento costituisce appendice, in materia di cappelle private, al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore una volta approvato con Deliberazione della Giunta Comunale.
3. Dalla data della sua entrata in vigore è abrogato ogni atto o disposizione comunale in materia di cappelle private incompatibile con le previsioni del presente, anche se contenute nel citato regolamento comunale di polizia mortuaria.
4. Le norme del presente regolamento si applicano dal giorno della sua entrata in vigore ai rapporti giuridici, contrattuali ed amministrativi, costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora definiti o conclusi a tale data.